

# **CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU., Sentenza n. 1000 dd. 27.01.1995**

## **Svolgimento del processo**

Il cittadino greco residente in Italia, Stavros Frenopoulos, avendo contratto matrimonio con una cittadina italiana, propose istanza per l'acquisto della cittadinanza italiana in base alla *legge n. 123 del 1983*, ma l'istanza fu respinta dal Ministero dell'interno per essere stata pronunciata, nel frattempo, sentenza di separazione legale contro i coniugi.

Il Frenopoulos convenne, quindi, il Ministero dinanzi al Tribunale di Trieste, che dichiarò l'avvenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'attore. In particolare, il primo giudice ritenne sussistere la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sul presupposto che le questioni sul diritto alla cittadinanza rientrano nel più ampio onus delle azioni di stato.

La sentenza, impugnata dal Ministero, è stata riformata dalla Corte d'appello di Trieste, la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, argomentando che il conseguimento dello status di cittadino costituisce un diritto soggettivo quando l'acquisto della cittadinanza discende direttamente ed automaticamente da situazioni giuridiche perfettamente delimitate dall'Ordinamento, mentre, quando il conseguimento della cittadinanza è il risultato di un procedimento amministrativo, in relazione ad esso è configurabile solo un interesse legittimo.

Il Frenopoulos ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, illustrati con memoria, cui il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso.

## **Motivi della decisione**

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'*art. 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034* e delle norme e principi in materia di giurisdizione esclusiva, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, per essere a tale giudice devolute, in via esclusiva e senza distinzioni, le questioni di stato, e negando efficacia innovativa in materia alla *legge n. 123 del 1983*. In presenza dei requisiti prescritti, prosegue il ricorrente, il coniuge straniero del cittadino italiano ha diritto allo status civitatis, solo che manifesti la propria volontà in tal senso, e, decorso un anno dalla presentazione dell'istanza, è preclusa in ogni caso l'emanazione del decreto di rigetto.

Il motivo è fondato.

La questione si è di recente presentata, in termini analoghi, alle Sezioni unite, le quali hanno affermato il principio, secondo cui, in tema di acquisto della cittadinanza italiana iure communicatione, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi

inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4, 2 comma, della *legge 21 aprile 1983 n. 123*, elevato a due anni per il primo triennio di applicazione, in forza dell'art. 6) - in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo all'emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario al fine far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino (sent. 7 luglio 1993 n. 7441).

Poiché nel caso concreto non è contestato che il rigetto dell'istanza di attribuzione della cittadinanza, non solo non fu pronunciato nell'esercizio del potere discrezionale di valutazione di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (bensì per la ritenuta mancanza di uno dei requisiti di legge, in relazione alla separazione legale che vi sarebbe stata tra i coniugi), ma sopravvenne oltre i due anni dalla presentazione dell'istanza, si da non poter determinare l'affievolimento del diritto, deve concludersi, alla stregua del richiamato precedente ed in accoglimento del primo motivo del ricorso, che nella presente controversia la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, che verificherà - nel merito - la sussistenza o meno dei requisiti legali richiesti per l'attribuzione della cittadinanza.

Resta assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della pronuncia sulle spese.

#### **P.Q.M.**

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Trieste, che statuirà, inoltre, sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 22 settembre 1994.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 GENNAIO 1995.